



IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con decreto del Direttore Generale n. 695 del 23 maggio 2023 ed emanato dal Presidente del Conservatorio il 31 maggio 2023, prot. 3477 del 6 giugno 2023;
- VISTO** il Regolamento didattico del 13 ottobre 2017, prot. n. 4097/17;
- VISTO** il Regolamento Didattico dei Corsi di studio dell'alta formazione, art. 17, comma 2, prot. 4479 del 27 luglio 2023;
- VISTO** il Regolamento di Riconoscimento dei Crediti Formativi, prot. A/1 n. 4263 del 31 luglio 2013;
- VISTA** la delibera n. 1 del 10/11/2023 del Consiglio Accademico che modifica il Regolamento di Riconoscimento dei Crediti Formativi, prot. A/1 n. 4263 del 31 luglio 2013;
- ACQUISITO** il parere della Conferenza dei Coordinatori di Dipartimento del 16 novembre 2023;
- RITENUTO** di dover emanare il Regolamento per il Riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici;

DECRETA

L'emanazione del "Regolamento per il Riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici" del Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze.

Il Regolamento, allegato quale parte integrante al presente decreto, pubblicato sul sito web istituzionale del Conservatorio, entrerà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione.

Firenze, 22 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Prof. Giovanni Pucciarmati

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI

Adottato con Decreto del Direttore del 22 gennaio 2024



CHERUBINI
CONSERVATORIO DI MUSICA
FIRENZE

2024

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI	3
PREMESSA.....	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DI CFA.....	3
ART. 4 - RICONOSCIMENTO DI CFA, ART. 2 LETT. A) – ISTITUTI NAZIONALI	4
ART. 5 - RICONOSCIMENTO DI CFA, ART. 2 LETT. B) – ISTITUTI ESTERI.....	5
ART. 6 - RICONOSCIMENTO DI CFA, ART. 2 LETT. C) – ENTI PARTECIPATI E LETT. D) - ATTIVITÀ PROFESSIONALI.....	5
ART. 7 - NON RICONOSCIMENTO DI CFA	5
ART. 8 - RICONOSCIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6
ART. 9 – NORME FINALI	6

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina la facoltà concessa agli studenti di ottenere, nelle misure di seguito elencate, il riconoscimento di attività formative e artistiche pregresse. Le attività formative che fanno capo al Corso di studio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.

Un credito corrisponde, convenzionalmente, a 25 ore di lavoro dello studente, comprensive:

1. dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative;
2. dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari a completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione delle attività artistiche e formative.

La quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno è di 60 crediti.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Lo studente ha facoltà di chiedere il riconoscimento di crediti acquisiti nell'ambito degli studi svolti in istituti di formazione superiore (università, conservatori, accademie, altri enti riconosciuti, italiani o esteri).
2. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le procedure per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici (di seguito CFA);
 - b) i principi e i criteri guida circa il riconoscimento dei CFA cui le strutture didattiche sono tenute ad attenersi in conformità ai principi e criteri previsti dalla normativa nazionale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. È possibile riconoscere CFA per le seguenti tipologie di attività formative, didattiche e/o professionali pregresse e/o in itinere:
 - a) **ISTITUTI NAZIONALI:** riconoscimento di esami, ovvero attribuzione di CFA corrispondenti ad attività formative o insegnamenti accademici certificati dal superamento dell'esame o da altra forma di verifica del profitto svolti presso il Conservatorio Cherubini o presso altro Ente formativo e/o Conservatorio Italiano;
 - b) **ISTITUTI ESTERI:** riconoscimento di esami sostenuti presso Istituti esteri, ovvero attribuzione di CFA relativi ad attività formative corrispondenti ad insegnamenti accademici certificati dal superamento dell'esame o da altra forma di verifica del profitto svolti presso un Istituto estero;
 - c) **ENTI PARTECIPATI:** riconoscimento per attività formative, ovvero attribuzione di CFA a seguito di attività formative alla cui progettazione e realizzazione il Conservatorio abbia concorso;
 - d) **ATTIVITA' PROFESSIONALE:** riconoscimento per attività professionali, ovvero attribuzione di CFA a seguito di attività professionali svolte, debitamente certificate.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DI CFA

1. La domanda per il riconoscimento dei CFA deve essere presentata dagli studenti:
 - a) neo immatricolati: utilizzando l'apposita procedura disponibile sul sito istituzionale del Conservatorio, con le modalità e i tempi in essa specificate. Saranno valutati i CFA riconosciuti a seguito di trasferimento in entrata da altri Conservatori italiani.

- b) studenti iscritti a partire dal secondo anno: al fine dell'aggiornamento delle carriere, possono essere presentate richieste di riconoscimento dei CFA per attività svolte nell'anno accademico precedente, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del rinnovo delle iscrizioni.
- c) studenti diplomandi: al momento della presentazione della domanda di acquisizione titolo lo studente diplomando potrà presentare eventuali richieste di riconoscimento di CFA per attività svolte nell'anno accademico.

In tutti i casi lo studente è tenuto a produrre adeguata documentazione per ciascuna delle discipline/attività richieste.

ART. 4 - RICONOSCIMENTO DI CFA, ART. 2 LETT. A) – ISTITUTI NAZIONALI

1. Gli studenti provenienti da altri corsi di studio e/o già in possesso di titoli accademici possono richiedere il riconoscimento degli insegnamenti/attività già sostenute secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Lo studente ha facoltà di chiedere il riconoscimento di crediti acquisiti nell'ambito di studi svolti precedentemente all'immatricolazione presso il Conservatorio di Firenze. Possono essere richiesti riconoscimenti per attività formative e/o insegnamenti svolti presso il Conservatorio Cherubini o altro Conservatorio italiano o qualunque altro istituto rientrante nel Sistema Accademico/Universitario italiano (università, conservatori, accademie, altri enti italiani riconosciuti) relativamente ai quali sia stato accertato l'apprendimento attraverso il superamento di una valutazione di idoneità o di un esame di profitto.
3. In nessun caso possono essere riconosciute attività formative, sia pur quantificate in CFA, svolte presso Enti non rientranti nel Sistema Accademico/Universitario nazionale, ovvero facenti parte di un'offerta formativa non rientrante in un Corso di studi di livello Accademico/Universitario.
4. Fermo restando quanto indicato nei commi precedenti, verranno riconosciuti i CFA connessi ad attività formative che soddisfino uno dei seguenti requisiti:
 - a) corrispondenza tra il settore artistico disciplinare dell'attività didattica prevista nel piano di studi del corso di immatricolazione presso il Conservatorio Cherubini e quello del corso di provenienza;
 - b) conformità dei contenuti didattici delle attività formative e/o insegnamenti previste nel piano di studi del corso di immatricolazione presso il Conservatorio Cherubini con quelli del corso di provenienza.
5. Il riconoscimento viene effettuato in base al numero di CFA che corrisponde alle attività formative e/o insegnamenti previsti nel piano di studi del corso in cui lo studente si è immatricolato presso il Conservatorio Cherubini. Il computo dei CFA si svolge come segue:
 - a) se il numero dei CFA maturati nell'Istituto/Ente di provenienza è superiore a quello dei CFA previsti dal Conservatorio Cherubini per l'attività formativa corrispondente, si procederà all'assegnazione dei crediti previsti dal Conservatorio Cherubini a fronte di un programma di studio comparabile;
 - b) se il numero dei CFA maturati nell'Istituto/Ente di provenienza è inferiore a quello dei CFA previsti dal Conservatorio Cherubini per l'attività formativa corrispondente, si procederà a un riconoscimento parziale della frequenza con obbligo di verifica (esame/idoneità).
6. Le attività formative che non soddisfino nessuno dei requisiti di cui al comma quattro, se coerenti con il percorso di studi e in applicazione dei criteri di cui al comma cinque, potranno essere ugualmente riconosciute nell'ambito delle attività a scelta dello studente, nei limiti previsti dal piano di studi del corso di immatricolazione.
7. Non possono essere riconosciuti CFA relativi all'esame finale.
8. Ai fini del calcolo del voto degli esami riconosciuti si considera la votazione conseguita nell'Ente di provenienza; qualora l'attività oggetto di riconoscimento sia stata registrata con valutazione di idoneità, al corrispondente insegnamento viene riconosciuta la frequenza con obbligo di esame per compensare la mancanza del voto.

9. La valutazione del riconoscimento dei CFA è effettuata dal Coordinatore di Dipartimento, sentita la Giunta di Aggregazione Dipartimentale, costituita ai sensi dell'art. 9 bis del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti.

ART. 5 - RICONOSCIMENTO DI CFA, ART. 2 LETT. B) – ISTITUTI ESTERI

1. Gli studenti provenienti da altri corsi di studio già in possesso di titoli accademici rilasciati da Istituti esteri possono chiedere il riconoscimento degli insegnamenti già sostenuti, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Possono essere riconosciuti gli insegnamenti, e quindi i relativi CFA, svolti presso un Istituto estero, relativamente ai quali sia stato accertato l'apprendimento attraverso il superamento di un esame di profitto.
3. In nessun caso possono essere riconosciute attività formative, sia pur quantificate in CFA, svolte presso Enti non rientranti nel Sistema Accademico della nazione di riferimento; la valutazione viene effettuata sulla base della normativa vigente, ivi compresi gli accordi internazionali e bilaterali.
4. Per chiedere il riconoscimento di attività sostenute all'estero è necessario presentare Domanda di riconoscimento dei crediti; alla domanda devono essere allegati:
 - a) copia del titolo di scuola secondaria superiore;
 - b) copia del titolo accademico/universitario rilasciato dalla competente autorità accademica attestante gli esami superati (ore di attività didattica teorico-pratica, votazioni...) e i relativi programmi tradotti (Certificato e programmi possono essere sostituiti dal Diploma supplement).
5. Qualora l'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento non sia quantificato né in CFA né in ECTS, il valore in CFA viene ricavato in base al numero di ore di didattica previste e dal programma svolto.
6. L'attività di riconoscimento dei CFA da attività svolte all'estero è improntata al criterio della prudenza, pertanto i Coordinatori di Dipartimento, in caso di dubbio riguardante l'autorità straniera, è tenuta a informare il Direttore, cui viene demandata la decisione.
7. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica ai programmi internazionali riconosciuti di mobilità degli studenti (ad es. Erasmus), né agli accordi bilaterali o plurilaterali stipulati dal Conservatorio con altri Istituti esteri.

ART. 6 - RICONOSCIMENTO DI CFA, ART. 2 LETT. C) – ENTI PARTECIPATI E LETT. D) - ATTIVITÀ PROFESSIONALI

1. Gli studenti possono richiedere il riconoscimento dei CFA in riferimento ad attività formative alla cui progettazione e realizzazione il Conservatorio abbia concorso. Tali attività saranno riconosciute esclusivamente nell'ambito delle attività a libera scelta dello studente. I crediti eventualmente riconosciuti non potranno comportare alcuna riduzione dell'impegno previsto per le attività formative appartenenti all'area delle discipline caratterizzanti, né delle discipline di base.
2. Gli studenti possono richiedere il riconoscimento di CFA in riferimento ad attività, conoscenze e abilità professionali, informatiche, linguistiche nonché attività lavorative certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Tali attività saranno riconosciute esclusivamente nell'ambito delle attività a libera scelta dello studente.
3. Il riconoscimento di CFA previsto dal comma 2 è possibile fino a un massimo di 12 CFA.
4. Le attività presentate di cui al presente articolo saranno esaminate dalle strutture didattiche di competenza che adotteranno specifici criteri di valutazione.

ART. 7 - NON RICONOSCIMENTO DI CFA

1. Non saranno riconosciuti CFA relativi a:
 - a) domande aventi per oggetto il riconoscimento di esami sostenuti durante un Corso di Studi (CdS) di primo livello (triennale) indicati come corrispondenti esami di un CdS di livello superiore;

- b) domande aventi per oggetto il riconoscimento di esami sostenuti nell'ambito di un percorso di Master di primo livello indicati come corrispondenti esami di un CdS di II livello.
- c) esami superati come "insegnamenti a recupero di debito formativo";
- d) attestati conseguiti ed esami superati presso istituti di istruzione secondaria;
- e) certificazioni informatiche, indipendentemente dalla sede ed istituzione di acquisizione, conseguite da oltre 7 anni solari;
- f) attività non previste dalla normativa vigente o da disposizioni dei Dipartimenti;
- g) richieste incomplete, formalmente non corrette, sprovviste di firma, non presentate secondo i criteri fissati dal regolamento ovvero presentate da studenti non in regola con l'iscrizione al Corso di Studi.

ART. 8 - RICONOSCIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

1. Nei casi in cui si intenda far valere una certificazione linguistica, lo studente è tenuto a far pervenire copia del certificato alla segreteria didattica competente. Se rilasciato in lingua straniera e se ritenuto opportuno, l'ufficio può richiedere la traduzione giurata.
2. Per la valutazione si terrà conto della classificazione generale stabilita dal Consiglio d'Europa nel Quadro Comune Europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue comunitarie che, in sintesi, prevede sei livelli: base (A1 e A2), autonomo (B1 e B2) e padronanza (C1 e C2).
3. Si precisa che, per il CdS di primo livello (Triennio) saranno riconosciuti i certificati linguistici almeno di livello B1, mentre per il CdS di secondo livello (Biennio) saranno riconosciuti i certificati linguistici di livello B2.
4. Per le certificazioni linguistiche è previsto l'inserimento dei CFA riconosciuti nell'ambito delle ulteriori conoscenze linguistiche o, in subordine, fra le attività formative a scelta dello studente.

ART. 9 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento ai regolamenti del Conservatorio e, in particolare, al Regolamento didattico dei Corsi di Studio del Conservatorio.